

IL GD,

Ritenuto che le recenti ed importanti innovazioni legislative al tema della prededuzione inducano ad una ragionata rivisitazione comparativa degli equilibri giuridici esistenti tra le varie posizioni creditorie concorrenti in seno al fallimento;

considerato, in particolare, che i confini della prededuzione sono stati dapprima ridisegnati dal D. Lgs. n. 5/06, che ha modificato l'art. 111 co. 2 L.F. -affermando essere considerati crediti prededucibili non più (come recitava prima la norma) "le spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e i debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato", bensì **"quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge"**- e poi significativamente attinti dal D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010 n. 122, che con il nuovo art. 182-quater L.F. ha sancito la prededucibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 L.F., dei:

- 1) crediti derivanti da finanziamenti di banche e intermediari finanziari in esecuzione di un Concordato Preventivo o di un Accordo di Ristrutturazione dei debiti omologato (co. 1);
- 2) crediti derivanti da finanziamenti degli stessi soggetti in funzione della presentazione della domanda di ammissione a C.P. o di omologazione di un A.d.R., ove previsti dal piano o dall'accordo e purchè la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento del tribunale che ammette la procedura di C.P. o omologa l'A.d.R. (co. 2);
- 3) crediti derivanti da finanziamenti del socio di cui al p.to 1), nei limiti dell'80% (co. 3);
- 4) crediti per i compensi spettanti al **professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli artt. 161 co. 3 e 182-bis co. 1, purchè ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al C.P. o omologa l'accordo** (co. 4).

ritenuto che la novella del 2010 abbia svolto una funzione di specificazione ed integrazione della regola posta dall'art. 111 co. 2 L.F., contribuendo a chiarire la portata indubbiamente generica della recente espressione "crediti sorti in occasione o in funzione", che tanto dibattito aveva già suscitato (si vedano le contrastanti pronunce di Trib. Milano 20.8.09 e Trib. Udine 15.10.08, la prima favorevole la seconda contraria alla prededuzione del credito del professionista che abbia assistito la parte nella presentazione della domanda di C.P.) e ponendo regole più certe quantomeno con riferimento alle posizioni soggettive generate da procedure di C.P. e A.d.R., in ordine alle quali non sembra allo stato ipotizzabile una prospettiva ermeneutica diversa da quella esplicitata dalla norma, la quale pone invero una netta distinzione tra i crediti sorti in esecuzione ("in occasione") delle suddette procedure concorsuali minori e quelli sorti in vista della loro attivazione ("in funzione"), pretendendo nel secondo caso uno specifico vaglio giudiziale (l'espressa disposizione contenuta nel provvedimento del tribunale che accoglie la domanda di ammissione al C.P., ovvero che omologa l'accordo di ristrutturazione);

ritenuto dunque che tale distinzione, introdotta dall'ultimo legislatore delle riforme e palesemente evocativa dei due sintagmi in predicato ("in occasione o in funzione"), consenta di trasporre quel criterio ora esplicitato anche agli altri ambiti di applicazione della prededucibilità, imponendo che questa segua *de plano* per i crediti sorti in esecuzione delle procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, e richieda invece un preventivo vaglio giudiziale per quelli sorti in funzione delle stesse;

considerato che la riferita prospettiva ermeneutica si pone in continuità con il tradizionale orientamento della Corte di Legittimità, che ha sempre ritenuto prededucibili i crediti del Commissario e del Liquidatore giudiziale delle procedure di C.P., nominati dal tribunale e dallo stesso liquidati (Cass. n. 6852/95, n. 8590/92, n. 5753/83, n. 5402/83) ed ha sempre negato la prededucibilità al credito del professionista relativo all'attività prestata per la presentazione della domanda di Concordato (Cass. 16.6.94 n. 5821; Cass. 16.5.83 n. 3369; Cass. 17.2.81 n. 948; più di recente, nel merito, Trib. Sulmona 23.10.03);

ritenuto dunque che l'innegabile ampliamento dell'area della prededuzione, voluta dal legislatore delle riforme altrettanto innegabilmente solo a scopo di incentivo alle procedure concorsuali minori, sembra indirizzata verso la sua estensione all'attività di soggetti non nominati dal tribunale (come il C.G. ed il L.G.) ma che al Tribunale forniscano un supporto particolarmente qualificato, come nel caso del professionista attestatore di cui all'art. 161 co. 3 L.F., la cui posizione appare infatti assimilabile in un certo senso a quella del c.t.u., così come la posizione del professionista che cura la presentazione della domanda appare assimilabile piuttosto a quella della parte, ciò che giustifica anche un trattamento differenziato, viste le diverse responsabilità (di carattere sia civile che, in ipotesi, penale) sottese alle prestazioni fornite;

considerato che una diversa interpretazione della norma sarebbe foriera di irragionevoli disparità di trattamento, come irragionevole sarebbe escludere la prededuzione per il credito del professionista attestatore, se non espressamente disposta nel provvedimento di ammissione al C.P. (come espressamente richiede l'art. 182 quater L.F.), per poi invece concederla al credito del professionista che ha predisposto la domanda di concordato, o comunque ha assistito il debitore nel corso della procedura di ammissione, a prescindere da ogni previsione giudiziale (in quanto non espressamente prevista dall'art. 111 L.F.) e nonostante quest'ultimo non abbia il ruolo codificato e procedimentalizzato del primo;

rilevato, inoltre, che una interpretazione estensiva dell'espressione "in funzione" di cui all'art. 111 co. 2 L.F. finirebbe per ricondurre l'attribuzione della natura prededucibile alla discrezionalità del debitore e quindi dargli accesso ad una innumerevole serie di crediti, senza alcun filtro giudiziale (si pensi ad es. alle prestazioni professionali rese nel corso dell'istruttoria prefallimentare, in favore di tutte le parti), con conseguente assorbimento di una parte apprezzabile delle risorse disponibili, anche a detrimento della massa dei creditori concorsuali, potendosi invece ritenere, quantomeno con riferimento al C.P., che il preventivo vaglio giudiziale richiesto dall'art. 182 quater co. 4 (così come co. 2) L.F. sia in qualche modo l'avamposto della ratio della disposizione di cui all'art. 167 co. 2 L.F., che subordina l'efficacia di una serie di atti, e in generale di tutti quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione, all'autorizzazione scritta del G.D.;

ritenuto, alla luce di tutto quanto precede, che non possa essere accolta la domanda principale del ricorrente volta all'ammissione in prededuzione del proprio credito, ma che possa invece trovare accoglimento la domanda subordinata di ammissione con il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., sussistendone tutti i presupposti, in quanto l'eccepito difetto di indicazione del titolo di privilegio pare superabile dal contesto della domanda, in cui si da espressamente atto che il credito viene insinuato a titolo di compenso per l'attività professionale prestata ai fini della presentazione della domanda di C.P., posto che l'invocata degradazione a chirografo ex art. 93 co. 4 L.F., per la mancata indicazione del titolo della prelazione, ai sensi del precedente co. 3 n. 4), presuppone che il corrispondente requisito sia non solo omesso, ma anche assolutamente incerto, come qui non è;

rilevato, peraltro, che il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. non si estende anche alle spese ed all'Iva (come invece alla Cassa Previdenza per disposizione di legge, trattandosi di prestazione resa da dottore commercialista);

PQM

Ammette la somma di € 20.841,72 al lordo della ritenuta d'acconto in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. ed € 4.168,35 per iva in chirografo.